

Comune di Buseto Palizzolo

Provincia di Trapani

SETTORE TECNICO

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO IN LOCALITA' BRUCA**

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 29 del 16.06.2011

INDICE

NORME GENERALI

Art. 1 Ente gestore e norme per la fornitura dell'acqua

Art. 2 Obbligatorietà del Regolamento

Art. 3 Definizioni

Art. 4 Sistema di distribuzione dell'acqua

Art. 5 Tipo di fornitura

FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 6 Forniture per uso pubblico

Art. 7 Realizzazione d'allacciamenti per uso pubblico, misurazione dei prelievi d'acqua e relativa fatturazione

Art. 8 Prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico

FORNITURE PER USO PRIVATO

Art. 9 Fornitura dell'acqua su strade o piazze pubbliche non canalizzate

Art. 10 Divieto di rivendita dell'acqua

Art. 11 Domanda di allacciamento

Art. 12 Diritto di rifiuto o revoca della fornitura

Art. 13 Preventivo

Art. 14 Contratti per la fornitura dell'acqua

Art. 15 Contratti di fornitura dei grandi usi produttivi

Art. 16 Titolarità dei contratti d'utenza

Art. 17 Voltura dell'utenza idrica

Art. 18 Subentro nel contratto di fornitura

Art. 19 Durata dei contratti di fornitura dell'acqua

Art. 20 Sospensione temporanea di fornitura

Art. 21 Modalità per il recesso dal contratto di fornitura

Art. 22 Riattivazione dell'utenza idrica

Art. 23 Verbali di posa, chiusura, rimozione o sostituzione del contatore

Art. 24 Prelievi abusivi

NORME TECNICHE

Art. 25 Manutenzione delle condotte idriche

Art. 26 Installazione del contatore

Art. 27 Custodia del contatore

Art. 28 Spostamento del contatore

Art. 29 Limitatori di portata

Art. 30 Verifica del livello di pressione

Art. 31 Interruzione del servizio

Art. 32 Norme per l'esecuzione degli allacciamenti

Art. 33 Ubicazione ed installazione delle condutture idriche in area privata

Art. 34 Collegamenti degli impianti e degli apparecchi

Art. 35 Impianti di pompaggio

Art. 36 Serbatoi

Art. 37 Installazione di disconnettori sulle utenze industriali, artigianali, ospedali, ecc.

Art. 38 Modifiche degli impianti idrici privati

Art. 39 Vigilanza impianti ed apparecchi

NORME PER L'ADDEBITO DEI CONSUMI

Art. 40 Criteri di fatturazione dei consumi

Art. 41 Criteri per la fatturazione dei consumi delle utenze raggruppate

Art. 42 Verifica di funzionamento del contatore a richiesta dell'Utente

Art. 43 Perdite, danni, responsabilità

Art. 44 Pagamento dei consumi delle utenze

Art. 45 Danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua per morosità dell'utente

Art. 46 Casi di sospensione della fornitura e disciplina della risoluzione del contratto

Art. 47 Dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti

Art. 48 Comunicazioni e reclami

Art. 49 Addebiti in caso di ritardato pagamento

Art. 50 Addebiti vari

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 51 Prelievo e fornitura d'acqua con mezzi diversi dalla normale rete di distribuzione

Art. 52 Applicabilità del diritto comune

NORME GENERALI

Art. 1 Ente gestore e norme per la fornitura dell'acqua

Il presente Regolamento si applica all'ambito del territorio del Comune di Buseto Palizzolo in cui l'Amministrazione Comunale (A.C.) gestisce direttamente il servizio di fornitura di acqua attraverso l'acquedotto di sua proprietà. Esso regola le modalità d'erogazione del servizio e i rapporti fra l'A.C. (Ente Gestore) ed il singolo Utente.

Art. 2 Obbligatorietà del Regolamento

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli Utenti. Esso dovrà essere ritenuto parte integrante d'ogni contratto di fornitura dell'acqua, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia gratuita all'atto della stipula del contratto o all'atto del suo rinnovo o quando comunque ne faccia richiesta.

Eventuali variazioni e/o integrazioni al presente Regolamento saranno rese note mediante comunicazione scritta all'ultimo indirizzo indicato dall'utente oppure mediante avviso pubblicato sulla stampa locale

L'utente non potrà opporsi e non avrà diritto ad alcun compenso né indennizzo, qualora si rendesse necessario il trasferimento della propria utenza ad altri enti gestori del servizio idrico integrato.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. Allacciamento: condotta idrica derivata dalla principale e dedicata all'alimentazione di uno o più utenti
2. Conguaglio: procedimento contabile attraverso il quale è garantita una corretta suddivisione del consumo effettuato nell'arco di un determinato periodo e della corretta applicazione delle relative tariffe
3. Contitolarità del contratto di fornitura: situazione in cui più utilizzatori sono titolari di uno stesso contratto di fornitura
4. Contratto di fornitura: atto stipulato fra l'utilizzatore della risorsa idrica e l'A.C., (gestore del servizio idrico) che impegna al rispetto del presente Regolamento.
5. Deflusso: passaggio d'acqua attraverso una tubazione
6. Derivazione: prelevamento di parte dell'acqua da una condotta all'altra
7. Disconnettere: separare fisicamente due condotte o l'allacciamento dalla condotta principale
8. Disdetta: richiesta di cessazione del contratto di fornitura cui segue la chiusura del rapporto di utenza con il titolare del contratto stesso.
9. Domanda d'allacciamento: richiesta con cui si inizia la pratica per l'effettuazione dei lavori necessari all'erogazione del servizio idrico e per la successiva stipula del contratto di fornitura
10. Domiciliazione bancaria o postale: pagamento delle fatture relative ai consumi idrici attraverso addebito automatico continuativo su conto corrente bancario o postale

11. Livello di pressione: misura della forza unitaria impressa all'acqua all'interno della condotta espressa in atmosfere
12. Nicchia: cavità praticata nello spessore di un muro per l'alloggiamento ed il riparo del contatore e dei rubinetti d'intercettazione
13. Portata istantanea: misura della quantità d'acqua che passa nell'unità di tempo
14. Pozzetto: manufatto che consente l'accesso ad apparecchiature interrate
15. Preso stradale: derivazione d'allacciamento dalla condotta principale
16. Punto di consegna:
 - a) Per utenze singole: è rappresentato dal contatore posto di norma al limite tra proprietà pubblica e privata;
 - b) Per utenze raggruppate servite da un unico contatore: è rappresentato dal contatore posto di norma al limite tra proprietà pubblica e privata;
17. Riattivazione: ripristino dell'alimentazione dal punto di consegna o dal contatore divisionale che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa effettuata dal gestore per uno dei motivi di sospensione di cui al presente Regolamento
18. Sigillo di garanzia: segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni
19. Sospensione della fornitura: temporanea chiusura nell'erogazione della risorsa idrica
20. Tipologia d'utenza: categoria attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all'utilizzo che s'intende effettuare della risorsa idrica.
21. Articolazione tariffaria: elementi della tariffa del servizio idrico costituiti da corrispettivi fissi e corrispettivi unitari, questi ultimi stabiliti secondo scaglioni di consumo
22. Unità immobiliare: singola unità abitativa o in cui si svolge attività economica all'interno di un immobile, così come stabilito nei regolamenti edilizi
23. Utenze raggruppate: utenze servite da un unico contatore che distribuisce acqua a più unità immobiliari

Art. 4 Sistema di distribuzione dell'acqua

L'A. C. garantisce che l'acqua erogata ha caratteristiche chimiche ed igienico sanitarie tale da classificarla ad uso potabile secondo le vigenti norme.

La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurata da idonea apparecchiatura (contatore) Sono eccezionalmente ammesse forniture a forfait, con o senza contatore, nei casi di usi occasionali e con durata limitata (spettacoli viaggianti, feste popolari, etc.).

Dette forniture sono soggette a presentazione di apposita domanda corredata da copia del permesso di occupazione del suolo pubblico o atto equipollente, dove dovranno essere indicate: .

luogo di erogazione

. data di inizio di cessazione della fornitura

. utilizzo per cui è richiesta la fornitura

. numero dei fruitori del servizio

Per le forniture a forfait, l'utente sarà tenuto al pagamento anticipato del diritto fisso di attivazione, come specificato nel tariffario e dell'importo dei consumi presunti, calcolati alla tariffa base nel tempo in vigore, da determinarsi in relazione all'uso richiesto e proporzionalmente al numero dei giorni di fornitura.

Nel caso in cui non possa essere usato un allacciamento esistente, il richiedente dovrà provvedere al pagamento delle spese di allacciamento da determinarsi mediante redazione del preventivo così come previsto al successivo art. 13.

Art. 5 Tipo di fornitura

Le forniture si distinguono in:

. Forniture per uso pubblico,

. Forniture per uso privato;

Tale ultima tipologia si suddivide nelle seguenti categorie contrattuali:

a) Uso domestico: è considerata tale, ai fini del presente Regolamento, l'acqua utilizzata per l'alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura idropotabile effettuati all'interno di unità abitativa/e;

b) piccolo uso produttivo: sono le forniture per uso idropotabile nei locali destinati ad attività industriale, artigianale, commerciale o del settore terziario, nonché per uso edilizio, con consumi annui fino a 500 mc.;

c) grande uso produttivo: sono le forniture per uso idropotabile nei locali destinati ad attività industriale, artigianale, commerciale o del settore terziario, nonché per uso edilizio, con consumi annui superiori a 500 mc.;

Ad ogni tipologia d'utenza sopra individuata, saranno applicati i criteri e le tariffe nel tempo stabiliti dall'A.C..

Art. 6 Forniture per uso pubblico

Le forniture idriche per uso pubblico sono quelle destinate al soddisfacimento di necessità idriche di carattere comune e per le esigenze connesse ad una collettività cittadina.

Sono pertanto considerate forniture per uso pubblico:

1. gli edifici e gli impianti comunali destinati a pubblici servizi e quelle alla quali l'A.C. abbia attribuito finalità di pubblica utilità e gestite direttamente dalla stessa;

2. le associazioni senza scopo di lucro (no-profit) che occupano a titolo di comodato d'uso gli immobili di proprietà della pubblica Amministrazione;

Art. 7 Realizzazione d'allacciamenti per uso pubblico, misurazione dei prelievi d'acqua e relativa fatturazione

La realizzazione degli impianti, di cui al precedente Art. 6, è eseguita dall'A.C. su richiesta ed a spese dell' A.C..

Tutti gli allacciamenti e le prese d'acqua eseguite dietro richiesta dell'A.C. per il soddisfacimento delle loro necessità idriche, sono realizzati a fronte della stipula di un normale contratto d'utenza.

I consumi di tali utenze non sono regolate da impegni e sono, di norma, misurate da contatori.

Art. 8 Prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico

E' rigorosamente vietato:

a) prelevare acqua dalle fontane, fontini e fontanelle pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri impieghi ordinari domestici e, comunque, applicare, alle bocche delle fontane, dei fontini e delle fontanelle, tubi di gomma o d'altro materiale equivalente, allo scopo di convogliare acqua;

b) prelevare acqua dalle bocche d'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non da persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;

Art. 9 Fornitura dell'acqua su strade o piazze pubbliche non canalizzate

Le tubazioni idriche stradali, anche se costruite a spese o col contributo degli utenti, sono di proprietà comunale, come pure le derivazioni (o allacciamenti) costruite con onere a carico degli utenti.

Nelle strade o piazze pubbliche non provviste di tubazioni stradali di distribuzione, l'A.C. provvederà all'estensione della rete totalmente a proprio carico nei limiti degli obiettivi economici programmatici e delle potenzialità dei propri impianti.

L'A.C. rimane responsabile della manutenzione delle canalizzazioni idriche messe in opera e potrà disporre anche per eventuali altri allacciamenti d'utenza.

Art. 10 Divieto di rivendita dell'acqua

E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua erogata dall'A.C.. L'accertamento del fatto comporta l'immediata risoluzione del contratto di fornitura per colpa dell'utente.

Art. 11 Domanda di allacciamento

La domanda di allacciamento alla rete idrica deve essere redatta su apposito modulo predisposto dall'A.C. e sottoscritto dal richiedente.

Per le richieste di allacciamento ad edifici ancora allo stato di progetto nel modulo predisposto dall'A.C. sono indicati dettagliatamente i documenti da presentare contestualmente alla richiesta, e più esattamente:

1) una planimetria della zona nella quale sorgerà la nuova costruzione, in scala 1/2000, dalla quale risulti, con esattezza, l'ubicazione della futura costruzione;

2) una pianta del fabbricato, in scala non inferiore a 1/100, sulla quale sia possibile indicare l'esatta posizione dell'allacciamento e del contatore da ubicare al limite tra la proprietà pubblica e privata e, comunque, in posizione concordata tra l'A.C. e il richiedente.

Al momento della presentazione della domanda di allacciamento, l'A.C. darà opportuna ed adeguata informazione al richiedente, riguardo alla realizzazione dell'allacciamento alla condotta stradale, nel rispetto di specifiche tecniche fissate dall'A.C. di cui al successivo art. 32, precisando in particolare, che non rientrano in questa condizione le derivazioni dalla condotta stessa, nonché le manovre sulla rete idrica che sono di esclusiva competenza dell'A.C..

Di norma sarà stipulato un singolo contratto di fornitura per ogni unità immobiliare.

Nel caso in cui, per eseguire l'allacciamento, sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà di terzi, l'utente dovrà allegare le necessarie autorizzazioni sollevando l'A.C. da ogni e qualunque controversia che potesse insorgere.

Alla domanda di allacciamento dovranno essere allegati, da parte del richiedente, i documenti specificati nel modulo stesso.

Art. 12 Diritto di rifiuto o revoca della fornitura

Nel caso di richiesta di allacciamento alla rete idrica per uso diverso da quello domestico, è facoltà dell'A.C. rifiutare lo stesso o revocare la fornitura già concessa, in qualsiasi momento, ove si verificano condizioni eccezionali d'erogazione o di servizio, o sorgano gravi motivi valutati insindacabilmente dall'A.C. stessa.

L'A.C., per servire utenze diverse da quelle domestiche che richiedono portate o forniture considerate dalla stessa elevate, può concedere il servizio con la stipula di un contratto di somministrazione "limitato ed interrompibile". Le condizioni d'esercizio, offerte dall'A.C., possono prevedere limiti di portata istantanea e periodi nei quali la fornitura può essere sospesa senza preavviso.

Il rifiuto della fornitura potrà essere opposto esclusivamente quando si riscontri un'oggettiva impossibilità di portata aggiuntiva nel punto della rete oggetto della richiesta, sia per insufficienza del diametro della condotta stradale sia per condizioni di esercizio al contorno che non consentano di aumentare la pressione in rete.

Art. 13 Preventivo

A seguito della richiesta di allacciamento e di ogni altra richiesta che preveda il pagamento di un corrispettivo a carico del richiedente, l'A.C. provvederà ad effettuare un preventivo economico-tecnico dei lavori necessari che sarà consegnato al richiedente stesso.

Nel preventivo saranno indicati i corrispettivi richiesti, le modalità tecniche d'esecuzione del lavoro, gli adempimenti necessari da parte del richiedente e la documentazione che lo stesso dovrà fornire, anche per accedere all'eventuale firma del contratto di fornitura.

Il preventivo avrà validità 90 giorni dalla data di comunicazione all'utente; trascorso tale termine, su richiesta dell'utente, il preventivo sarà aggiornato con i prezzi e le modalità al tempo vigenti calcolate sulla base del prezzario allegato al Regolamento.

Art. 14 Contratti per la fornitura dell'acqua

Le forniture dell'acqua sono conseguenti alla stipula d'apposito contratto, con l'osservanza delle norme di cui al presente Regolamento. E' fatto obbligo all'utente di comunicare all'A.C. ogni modificazione, successivamente intervenuta che, in quanto tale, comporti una variazione alle condizioni contrattuali originarie.

Il contratto di fornitura non potrà essere stipulato nel caso in cui non risulti effettuato il versamento dei corrispettivi previsti per l'esecuzione dell'allacciamento. Le spese di bollo e diritti di segreteria, inerenti ai contratti, sono a carico degli utenti.

Art. 15 Contratti di fornitura dei grandi usi produttivi

Fatte salve le norme generali fissate nel precedente articolo, per le forniture idriche destinate "ai grandi usi produttivi" è fatto obbligo all'utente determinare, in sede contrattuale, l'impegno di portata; sulla base di tale impegno l'A.C. assicurerà una fornitura che garantisca l'erogazione della quantità d'acqua impegnata nel rispetto delle normali condizioni di distribuzione idropotabile, mentre, l'utilizzatore è impegnato a pagare l'importo corrispondente.

L' A.C. è autorizzata ad installare, a carico dell'utente, oltre al contatore, dispositivi di regolazione del flusso per non provocare fluttuazioni di pressioni sulla rete per eccesso di prelievo.

Art. 16 Titolarità dei contratti d'utenza

Indipendentemente da chi abbia effettuato la domanda di allacciamento e da chi abbia pagato all'A.C. i corrispettivi relativi, il contratto di fornitura è intestato come segue:

a) al proprietario dell'immobile o al titolare di diritto reale sul medesimo, per la fornitura dell'acqua ad una singola unità immobiliare.

b) per la fornitura dell'acqua ad un immobile composto da più appartamenti:

. ad uno solo dei fruitori, su delega scritta degli altri che saranno, comunque, tenuti in solido per quanto dovuto in dipendenza della fornitura del servizio, nel caso in cui vi sia una contitolarità dell'utenza da parte di più utilizzatori;

. al Condominio, sottoscritto dall'amministratore di condominio o, comunque, da persona allo scopo delegata in caso di Condomini regolarmente costituiti. Tutti i condomini saranno solidalmente responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte delle somministrazioni effettuate;

c) per la fornitura dell'acqua per uso edilizio all'impresario edile o al proprietario della costruzione. Tale contratto termina con la fine della validità della concessione edilizia o, se precedente, con l'ultimazione dei lavori di costruzione e dovrà essere cessato o sostituito da un nuovo contratto da intestare come indicato alle precedenti lettere a) e b) e seguendo le disposizioni successive.

Al momento della firma del contratto per la fornitura dell'acqua, l'utente è tenuto ad esibire un valido documento di riconoscimento.

Art. 17 Voltura dell'utenza idrica

Si ha voltura dell'utenza idrica quando il titolare del contratto, da' disdetta del contratto stesso ed a lui subentra contestualmente il nuovo soggetto proprietario dell'immobile.

Si prevede inoltre che la voltura contrattuale possa essere effettuata da affittuari solo nel caso di immobili di proprietà di IACP o di immobili Demaniali, previa loro autorizzazione.

In caso d'omessa comunicazione delle variazioni predette risponderanno in solido degli obblighi contrattuali sia nuovi utenti di fatto che il precedente utente; resta ferma per l'A.C. la facoltà di procedere alla sospensione della fornitura.

I nuovi titolari dell'utenza sono tenuti, inoltre, al pagamento dei bolli e del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di voltura.

La voltura dell'utenza idrica decorre dalla data di stipula del nuovo contratto da parte del nuovo utente.

I consumi fino al giorno della voltura saranno addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l'emissione dell'ultima fattura a saldo.

Art. 18 Subentro nel contratto di fornitura

L'istituto del subentro è riservato al coniuge o altro erede.

Il subentrante si assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario e pertanto ad esso sarà inviata l'ultima fattura relativa ai consumi registrati fino alla data del subentro. Il subentrante dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto e al pagamento della relativa imposta di bollo al tempo in vigore.

Art. 19 Durata dei contratti di fornitura dell'acqua

I contratti per la fornitura dell'acqua hanno come scadenza il 31 dicembre dell'anno di stipula e sono rinnovati tacitamente di anno in anno, salvo disdetta.

Art. 20 Sospensione temporanea di fornitura

Qualora il titolare di utenza al servizio di un'unica unità immobiliare intendesse recedere dalla fornitura per un periodo temporaneo non inferiore ad un anno dovrà formulare apposita richiesta all'ente gestore. Non potranno essere avanzate richieste di sospensione della fornitura per periodi inferiori a quello appena indicato.

L'ufficio provvederà alla sigillatura del contatore e l'utente nei successivi otto giorni dovrà saldare il corrispettivo per il consumo registrato al momento della sigillatura del contatore.

Il riallaccio sarà possibile su richiesta del titolare d'utenza previa verifica dell'integrità del sigillo e del versamento del corrispettivo stabilito.

Art. 21 Modalità per il recesso dal contratto di fornitura

Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura dell'acqua devono darne comunicazione scritta oppure rivolgersi agli uffici preposti dell'A.C. citando il codice d'utenza o quei dati che possano, inequivocabilmente, far individuare l'utenza stessa, dichiarando la lettura finale del contatore nonché l'indirizzo dove recapitare la fattura a saldo.

La disdetta comporta la chiusura del contatore, la cessazione del rapporto contrattuale con l'emissione dell'ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del contatore.

L'A.C. deve essere messa in condizione di operare la disattivazione; pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o, in ogni caso, in posizione accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al contatore al personale dell'A.C..

Il venire meno della condizione di cui sopra, annulla a tutti gli effetti di legge, la volontà di disdetta espressa dall'utente che rimane titolare dell'utenza e, quindi, responsabile di eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.

Art. 22 Riattivazione dell'utenza idrica

L'utente interessato alla riattivazione di un'utenza idrica, precedentemente cessata per disdetta o per morosità, dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto di fornitura a suo nome nonché al pagamento dei relativi bolli e diritti di segreteria e del corrispettivo stabilito dal tariffario per l'esecuzione di un nuovo allaccio di cui all'art. 13.

Qualora l'utente che chiede la riattivazione sia lo stesso che ha dato luogo alla disattivazione per morosità, non potrà essere stipulato alcun contratto se non previa purgazione della mora.

Art. 23 Verbali di posa, chiusura, rimozione o sostituzione del contatore

All'atto dell'installazione, chiusura per disdetta, sostituzione e rimozione del contatore, il personale dell'A.C. o dalla stessa incaricato, redigerà un verbale compilando un apposito modulo predisposto dall'A.C.. Su tale modulo saranno indicati: marca e calibro del contatore, numero di matricola, lettura del contatore rimosso e/o del contatore installato.

L'utente è tenuto, previo controllo, a sottoscrivere il suddetto verbale, ricevendone copia.

Art. 24 Prelievi abusivi

E' fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l'acqua dalla rete idrica gestita dall'A.C.

Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni e impianti di proprietà dell'A.C. se non espressamente autorizzati dalla stessa.

I prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura. E' pertanto vietato l'uso dell'acqua per destinazioni anche parzialmente diverse da quelle dichiarate e autorizzate; tali prelievi sono comunque considerati abusivi.

Qualsiasi variazione intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, che modifichi in tutto o in parte le condizioni contrattuali stesse, deve essere immediatamente comunicata all'A.C. e,

nel caso in cui ciò si renda necessario, si dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura, a spese dell'utente, adeguato alle diverse condizioni.

I prelievi d'acqua per destinazione diversa da quella prevista da contratto, saranno fatturati alla I^a tariffa di eccedenza in vigore moltiplicata per dieci. E' fatta salva la facoltà dell'A.C. di sospendere l'erogazione senza obbligo di preavviso alcuno. Di tale intervento verrà, ove possibile, data comunicazione all'utente.

In caso di prelievi effettuati dalle prese antincendio, determinati da eventi eccezionali e, in ogni caso, adeguatamente giustificati, la penalità e la maggiorazione tariffaria sopra previste non saranno applicate ed il quantitativo d'acqua prelevato sarà addebitato all'utente alla tariffa base per tempo vigente.

Tutti i prelievi abusivi in cui si ravvisano ipotesi di reato saranno denunciati e perseguiti a norma di legge.

NORME TECNICHE

Art. 25 Manutenzione delle condotte idriche

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni, dalla presa stradale fino al punto di consegna compreso, spettano esclusivamente all'A.C. (salvo quanto stabilito nei successivi Artt. 26, 27 e 28) e sono, pertanto, vietate agli utenti o a chiunque altro salvo espressa autorizzazione per iscritto dell'A.C.. In caso di violazione delle presenti disposizioni è facoltà dell'A.C. procedere alla risoluzione del contratto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 26 Installazione del contatore

L'acqua viene somministrata attraverso il contatore.

Esso sarà collocato nel luogo stabilito dall'A.C., sentito l'utente; ogni modifica della collocazione del contatore nonché ogni mutamento dello stato dei luoghi tale da incidere sull'accessibilità e sicurezza dello stesso, dovrà ottenere il previo consenso dell'A.C..

I contatori sono forniti ed installati esclusivamente dall'A.C. restando di sua esclusiva proprietà. Il tipo ed il calibro sono stabiliti dall'A.C. in relazione alla tipologia d'utenza ed al fabbisogno necessario.

Tutti i contatori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dall'A.C..

L'utente deve far eseguire, a proprie spese e secondo le istruzioni dell'A.C., tutti gli impianti necessari all'allacciamento degli apparecchi di misura. Deve, inoltre, mettere a disposizione dell'A.C. lo spazio necessario alla posa di tali apparecchi, facendo eseguire a sue spese i pozzetti, le nicchie ed i rivestimenti necessari per assicurare la protezione degli impianti di misura.

Nella nicchia o nel pozzetto dove è installato il contatore devono sussistere esclusivamente gli impianti installati dall'A.C. e le opere di collegamento private, necessarie per l'adduzione dell'acqua all'utente. In caso di accertata inosservanza di tale disposto, l'utente dovrà provvedere immediatamente ed a sue spese, al ripristino dell'impianto.

Al fine di rendere accessibili i contatori al personale dell'A.C. le nicchie o i pozzetti all'interno dei quali quest'ultimi si trovano installati, dovranno avere ubicazione esterna all'immobile, è, comunque, facoltà dell'A.C. concedere motivata proroga.

Art. 27 Custodia del contatore

L'A.C. provvede alla manutenzione dei contatori di sua proprietà.

L'utente è consegnatario e custode delle apparecchiature di misura dell'acqua e di tutti gli accessori, compresi i sigilli di garanzia e, pertanto, risponde della loro buona conservazione anche nel caso in cui eventuali danneggiamenti o manomissioni siano imputabili a terzi.

La manomissione dei sigilli apposti dall'A.C., ivi compresi quelli apposti per la sospensione dell'erogazione dell'acqua in caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi, comporterà il pagamento, da parte dell'utente, della penalità prevista dal tariffario, salvo il diritto dell'A.C. di denunciare il fatto alle competenti autorità, qualora nella manomissione si riscontri fatto doloso.

E' diritto-dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso. Nel caso di mancato intervento da parte dell'utente, l'A.C. farà pervenire allo stesso adeguata comunicazione con l'indicazione del termine massimo entro il quale provvedere, scaduto il quale sarà facoltà dell'A.C. chiudere il contatore ed, in caso di perdita dell'impianto antincendio, avvisare le competenti autorità.

Qualora l'utente rilevi la presenza di guasti o di palese imperfetto funzionamento del contatore, lo stesso ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all'A.C., in modo che la medesima possa provvedere alle necessarie riparazioni. Le spese per le riparazioni e le eventuali sostituzioni degli apparecchi di misura e degli accessori, sono a carico dell'utente.

Nel caso in cui il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'utente, lo stesso verrà sostituito a cura e spese dell'A.C.. La sostituzione verrà effettuata alla presenza dell'utente o di un suo incaricato, che prenderà in consegna il nuovo contatore e presenzierà alla lettura del vecchio.

Limitatamente ad interventi a carattere di urgenza riguardanti la sostituzione dei contatori (e per i quali non sia stato possibile informare preventivamente l'utente) l'A.C. provvederà ad informare successivamente l'utente inviando, per mezzo del servizio postale, copia del verbale di sostituzione.

Art. 28 Spostamento del contatore

I contatori dell'acqua non possono essere rimossi o spostati se non per mezzo dei dipendenti dell'A.C. o di personale incaricato dalla stessa.

L'A.C. ha facoltà di imporre lo spostamento del contatore a spese dell'utente quando ragioni di sicurezza o prevenzione lo consiglino. In deroga a quanto sopra previsto, lo spostamento potrà essere eseguito con spese in tutto o in parte a carico dell'A.C. (ad eccezione delle opere murarie e di collegamento all'impianto interno) quando tale intervento sia necessario od opportuno per assicurare una maggiore facilità d'accesso per l'A.C. e solo a seguito di valutazione congiunta con l'utente.

L'A.C. ha facoltà di imporre il cambiamento dell'ubicazione del contatore a spese dell'utente qualora il contatore stesso venga, per modifiche ambientali fatte eseguire dall'utente, a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche, alla conservazione ed alla manutenzione.

L'utente è tenuto ad eseguire le modifiche richieste entro i limiti di tempo che gli sono prescritti, salvo comunicazione all'A.C. di eventuali impedimenti che ritardino l'esecuzione dei lavori. In caso di inadempienza, l'A.C. ha facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio con addebito dei costi sostenuti nella prima fatturazione utile.

L'utente può richiedere lo spostamento del contatore. Tale intervento sarà realizzato dal personale dell'A.C. o suo incaricato, previa verifica della compatibilità tecnica della collocazione richiesta e previo pagamento delle relative spese, fermo restando l'obbligo per l'utente di eseguire direttamente ed a sue spese le necessarie opere di adeguamento all'interno della proprietà privata.

Art. 29 Limitatori di portata

L'A.C. ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore.

Art. 30 Verifica del livello di pressione

L'utente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete in corrispondenza del punto di consegna. La verifica sarà effettuata da personale dell'A.C. o dalla stessa incaricato, alla presenza dell'utente previo appuntamento.

Qualora la verifica confermi la regolarità del livello di pressione l'utente è tenuto al pagamento di un corrispettivo per la compiuta verifica, previsto nel tariffario, che sarà addebitato nella prima fattura utile.

Art. 31 Interruzione del servizio

L'A.C. non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni di deflusso o di diminuzione di pressione o di discontinuità di erogazione, anche persistente, del servizio dovuta al mancato raggiungimento del livello piezometrico ottimale d'acqua nei serbatoi di accumulo o alla vetustà della rete o al mancato equilibrio delle pressioni in rete o alla necessità d'esecuzione di lavori o per causa di forza maggiore.

Pertanto, le utenze che per la loro natura richiedano un'assoluta continuità di servizio, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Per sopperire a fabbisogni d'emergenza di qualsiasi tipo, l'A.C. avrà, in ogni caso, la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua, sia agli impianti privati, sia a quelli pubblici.

Art. 32 Norme per l'esecuzione degli allacciamenti

Spetta all'A.C.:

1. Stabilire, in sede di redazione del preventivo, il diametro della presa e del contatore, in relazione al consumo richiesto dall'utente o consentito dall'A.C. stessa;

2. Scegliere il luogo per la costruzione della presa e per il collocamento del contatore.

I costi di allacciamento sono dovuti esclusivamente in caso di nuova presa ovvero di variazione ad un impianto esistente. In tali casi la presentazione della relativa richiesta autorizza l'A.C. al sopralluogo finalizzato al calcolo del predetto costo. Tali costi saranno preventivati dall'A.C. in seguito ad esplicita richiesta dell'utente, secondo quanto previsto all'art. 13 del presente Regolamento.

L'utente può, previa autorizzazione dell'A.C., realizzare direttamente, a proprio totale carico, secondo le norme tecniche e sotto diretto coordinamento di un tecnico dell'A.C. l'allacciamento, ad esclusione dell'operazione di derivazione dalla conduttura stradale con relative manovre sulla rete e dell'installazione del contatore.

L'impianto rimane di proprietà dell'A.C. che ne assume ogni onere di manutenzione, riparazione e sostituzione sino al contatore.

Risulta pertanto a carico dell'utente, in base alle indicazioni dei tecnici dell'A.C., l'esecuzione dell'opera muraria relativa alla realizzazione del vano di alloggiamento del contatore.

Art. 33 Ubicazione ed installazione delle condutture idriche in area privata

Le opere realizzate dopo il punto di consegna sono di proprietà dell'utente, che ne rimane responsabile civilmente e penalmente. In ogni caso gli impianti non possono essere utilizzati per fini diversi all'adduzione dell'acqua.

Le tubazioni di derivazione d'utenza a valle del contatore generale, collocate a cura dell'utente in aree private, devono essere messe in opera seguendo le norme di buona tecnica.

Nessuna tubazione dell'impianto potrà, di norma, sottopassare od essere posta all'interno di fogni, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

L'A.C. provvede alla manutenzione dei contatori di sua proprietà ed ha la facoltà di cambiare gli stessi quando lo ritenga opportuno, senza obbligo di preavvisi e seguendo la procedura di cui ai commi precedenti.

L'impianto per la distribuzione dell'acqua a valle del contatore e la relativa manutenzione sono eseguiti a cura e spese dell'utente nel rispetto delle normative vigenti.

L'A.C. si riserva di formulare prescrizioni speciali ritenute necessarie dal punto di vista tecnico ed igienico a tutela della rete pubblica.

Art. 34 Collegamenti degli impianti e degli apparecchi

E' vietato collegare le condutture d'acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o d'altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee.

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile allo scarico dei bagni senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile, al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

E' vietato l'uso delle tubazioni dell'acqua per la dispersione di correnti elettriche prodotte o trasmesse da apparecchi o macchine elettriche, elettrodomestici, ecc.

I trasgressori saranno tenuti al risarcimento all'A.C. degli eventuali danni prodotti dalla inosservanza di quanto indicato al precedente comma.

Art. 35 Impianti di pompaggio

Gli apparecchi per l'eventuale sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere installati in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua sollevata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivanti da quelle stradali.

Art. 36 Serbatoi

Nel caso si renda indispensabile l'accumulo d'acqua in serbatoi, la bocca d'alimentazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Art. 37 Installazione di disconnettori sulle utenze industriali, artigianali, ospedali, ecc.

Tutti gli utenti industriali, artigianali e, comunque, considerati a rischio, sia di utenze esistenti, sia di nuove utenze, sono tenuti ad installare, a propria cura e spese, appositi disconnettori, di tipo e con modalità d'impianto approvate dall'A.C., per evitare possibili reflussi dall'impianto interno nella rete di distribuzione dell'acqua potabile. Nel caso di lavorazioni in cui siano manipolati liquidi di particolare pericolosità, l'A.C. potrà esigere, oltre all'installazione di un disconnettore, l'osservanza di altre specifiche e particolari modalità costruttive riguardanti l'impianto interno.

La manutenzione delle valvole di disconnessione spetta all'utente, che è tenuto a controllarne periodicamente l'efficienza e ad effettuare tutti gli interventi occorrenti. Qualora risulti dimostrato, su accertamento operato dal personale dell'A.C., che l'utente non ha ottemperato alle prescrizioni impartite, potrà, previa diffida, essere interrotta l'erogazione dell'acqua.

Art. 38 Modifiche degli impianti idrici privati

Gli impianti di sollevamento interni ed i serbatoi d'accumulo, di cui ai precedenti Art.li 35 e 36, dovranno essere messi in opera a regola d'arte per impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua.

L'A.C. si riserva il diritto di effettuare controlli su detti impianti per accertarsi che essi siano stati eseguiti a norma del presente Regolamento e può ordinare, in qualsiasi momento, le modifiche ritenute necessarie.

In caso di inadempienza l'A.C. ha la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua fino a quando l'utente non abbia provveduto a quanto prescritto, senza che lo stesso possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Qualora si tratti di modifiche atte ad avere un migliore afflusso dell'acqua, l'A.C. declina ogni responsabilità per deficienze nell'erogazione nel caso esse non siano eseguite.

Art. 39 Vigilanza impianti ed apparecchi

L'A.C. ha sempre il diritto di far ispezionare in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno di proprietà private.

Tali ispezioni sono effettuate dal personale dell'A.C. o dalla stesso incaricato. I dipendenti e/o gli incaricati dell'A.C., muniti di tessera di riconoscimento, hanno, pertanto, la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche dei consumi, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori e, comunque, per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in relazione al presente Regolamento che ai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, l'A.C. si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione del servizio, previa diffida scritta, fino a quando le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell'utente.

La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze.

Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte dell'A.C..

Resta infine salvo il diritto dell'A.C. di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato previa regolare notifica di messa in mora e d'intimazione a provvedere nel termine di 20 giorni.

NORME PER L'ADDEBITO DEI CONSUMI

Art. 40 Criteri di fatturazione dei consumi

Ai fini della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo.

Le modalità e la periodicità delle fatturazioni sono fissate dall'A.C.. In ogni caso è garantita almeno una fatturazione semestrale al 30 giugno e al 31 dicembre, sulla base della tipologia delle utenze allacciate e di scelte organizzative e funzionali per garantire il miglior servizio all'utenza.

Nell'ipotesi in cui l'A.C. decidesse una diversa periodicità ed in particolare per periodi inferiori al semestre, ne sarà dato avviso all'utente nella prima fattura utile.

Nell'ipotesi in cui l'A.C. decidesse per esigenze organizzative di non procedere ad una fatturazione semestrale e di ricorrere a fatturazione a cadenza annuale, l'utente non potrà sollevare eccezione alcuna in merito al pagamento.

Sulla base di questi criteri generali, e per conseguire una significativa economicità riguardo al servizio rilevazione consumi, l'A.C. potrà emettere "fatture d'acconto" tra una lettura effettiva e l'altra sulla base dei consumi storici dell'utente. Per i nuovi contratti di fornitura i consumi saranno calcolati in base ai consumi medi della tipologia contrattuale d'appartenenza.

Con la prima fattura emessa a seguito di lettura effettiva del contatore, sarà effettuato un primo conguaglio ricalcolando i consumi dalla precedente lettura effettiva. Quale ulteriore garanzia per l'utente della corretta applicazione delle fasce di consumo annue o di eventuali variazioni tariffarie intervenute, l'A.C. effettuerà il conguaglio definitivo con la fatturazione, a seguito di lettura effettiva, successiva o pari al 31 dicembre di ciascun anno.

In caso di cessazione di utenza e/o variazioni alle condizioni contrattuali originarie (ai sensi dell'Art. 14 del presente Regolamento) l'A.C. provvederà al conguaglio fino alla data della suddetta operazione. Tali conguagli saranno effettuati con il criterio del pro-die.

L'A.C. effettua di norma la lettura del contatore con propri dipendenti o personale al fine incaricato.

L'utente ha l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento, al personale dell'A.C. o comunque incaricato dalla stessa, l'accesso ai contatori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici.

In caso d'impossibilità di accedere al contatore per assenza dell'intestatario sarà rilasciata dagli incaricati una cartolina di "autolettura"; la mancata restituzione della stessa comporterà l'addebito di un consumo d'acconto, come sopra determinato.

L'utente potrà comunicare la lettura anche telefonicamente o mediante e-mail qualora il relativo servizio venisse istituito.

Nel caso in cui, in sede di lettura del contatore, si rilevi una manomissione dello stesso (compresa la rimozione del sigillo di garanzia apposto dall'A.C.) che abbia determinato una minore fatturazione rispetto agli effettivi consumi dell'utente, l'A.C. provvederà ad addebitare gli stessi in base a quelli rilevati nello stesso periodo dell'anno precedente o, nel caso in cui non esistano consumi precedenti, in base ai consumi medi registrati per la tipologia contrattuale d'appartenenza. In caso di guasto del contatore accertato dall'A.C. sarà fatturato, di norma, il consumo riscontrato nel corrispondente periodo dell'anno precedente oppure, nel caso in cui non esistano consumi precedenti, in base ai consumi registrati successivamente alla sostituzione del contatore.

L'emissione della fattura per l'addebito dei consumi idrici si ha sempre salvo errori ed omissioni ed il relativo pagamento non libera l'utente dall'addebito di eventuali precedenti consumi non fatturati, e quindi non pagati, o dal pagamento di addebiti erroneamente non imputati.

Art. 41 Criteri per la fatturazione dei consumi delle utenze raggruppate

Il consumo rilevato dal contatore generale a servizio di un condominio, e per il quale non ricorrano le condizioni tecniche, economiche e normative che consentano la stipula di contratti con le singole unità immobiliari presenti nel condominio stesso, sarà fatturato dall'A.C. tenuto conto degli scaglioni e delle tariffe previste e del numero delle unità immobiliari domestiche e non domestiche presenti nel complesso condominiale.

Art. 42 Verifica di funzionamento del contatore a richiesta dell'utente

Qualora l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore potrà richiederne la verifica che sarà effettuata dall'A.C. con proprio personale e proprie attrezzature o per mezzo di ditte esterne incaricate del servizio.

Nel caso in cui si renda necessario rimuovere il contatore per effettuare la verifica, lo stesso verrà sostituito con uno nuovo, previa autorizzazione dell'utente.

I contatori sono ritenuti idonei quando la loro tolleranza risulta compresa nella percentuale del 5% in più o in meno.

Nel caso in cui il contatore risulti idoneo, l'utente sarà tenuto al pagamento di un corrispettivo, previsto nel tariffario, che sarà addebitato nella prima fattura utile e qualora l'effettuazione della

prova abbia richiesto la sostituzione del contatore ed abbia poi dimostrato l' idoneità dello stesso, oltre al corrispettivo previsto sarà addebitato anche il costo del contatore sostituito.

Nel caso in cui il contatore risulti non idoneo, lo stesso, se non fosse stato ancora provveduto, sarà sostituito a spese e cura dell' A.C. e si procederà al ricalcolo dei consumi dal momento in cui l' irregolarità si è prodotta, se determinabile, e comunque per un periodo massimo di 365 giorni precedenti la data di richiesta della verifica.

Il ricalcolo sarà effettuato applicando ai consumi rilevati la percentuale di scostamento indicata dalla verifica.

Art. 43 Perdite, danni, responsabilità

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici interni.

Così come stabilito dal precedente Art. 40 l' utente ha il diritto-dovere di controllare i consumi attraverso l' autolettura periodica del contatore; quindi, di norma, nessun abbuono è ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotta, né l' A.C. può direttamente o indirettamente essere chiamata a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti negli impianti idrici privati.

Eccezionalmente, in caso di dispersioni d' acqua nell' impianto privato dell' utente non dovute a negligenza, ma per cause impreviste e comunque per perdite occulte evidenziate da un consumo superiore del 50% dei consumi medi rilevati negli ultimi due anni o del minor periodo fatturato, l' A.C. applicherà la tariffa base ai consumi eccedenti quelli medi come sopra indicati. Nel caso di nuove utenze le condizioni di cui sopra verranno applicate considerando il consumo medio della stessa tipologia d' uso.

La riduzione tariffaria è subordinata all' accertamento della perdita da parte dell' utente, all' esecuzione delle opere necessarie all' eliminazione della stessa, nonché alla presentazione di una richiesta scritta corredata da idonea documentazione anche fotografica comprovante la tempestiva riparazione.

Allo scopo di verificare la validità della richiesta presentata dall' utente, l' A.C. si riserva la facoltà di effettuare un proprio accertamento che potrà avvenire con le seguenti modalità:

- . d' ufficio, sulla base della documentazione presentata dall' utente;
- . con verifica diretta da parte del personale comunale o da altro incaricato;

Art. 44 Pagamento dei consumi delle utenze

Il pagamento delle forniture deve essere effettuato dall' utente in base alle fatture che gli sono periodicamente recapitate, con le modalità indicate sulle fatture stesse. Le fatture, oltre all' ammontare dei consumi rilevati, calcolato in base alle tariffe in vigore, comprendono gli importi dovuti dall' utente per imposte, tasse e quant' altro sia dovuto dall' utente.

La fattura emessa rispetta i criteri e le normative stabiliti dalle autorità competenti e conterrà le informazioni utili all' utente relative al rapporto commerciale ed ai servizi offerti dall' A.C..

Qualsiasi opposizione che l' utente ritenesse di fare in merito alla fatturazione dovrà essere presentata all' A.C. entro il termine di pagamento indicato nella fattura.

Nel caso in cui risulti all'A.C., dopo la scadenza indicata in fattura, il mancato pagamento della stessa, l'utente sarà informato di tale condizione nella fattura immediatamente successiva a quella che risulta non pagata, evidenziandone l'importo, il periodo di riferimento e la data di scadenza.

In ogni caso l'utente potrà essere messo in mora dall'A.C. attraverso una comunicazione scritta alla quale verrà allegato il duplicato della fattura che risulta essere insoluta. In detta comunicazione sarà inoltre indicata la data (non inferiore a 30 giorni dalla data di notifica, previo avviso da apporsi, per estratto, nella presa contatore) dopo la quale l'A.C., se l'utente non avrà provveduto al saldo di quanto dovuto, procederà alla sospensione del servizio senza ulteriori comunicazioni.

Il saldo è da ritenersi comprensivo sia del canone non pagato sia della mora di cui al successivo art. 49 sia delle spese sostenute dall'A.C. per la messa in mora.

L'utente a cui sia stata notificata la messa in mora e che effettui il pagamento entro i termini sopra indicati, dovrà provvedere a darne comunicazione scritta o telefonica all'A.C. stessa (Ufficio Acquedotti), indicando in maniera esaustiva i termini dell'avvenuto pagamento.

Dopo la sospensione del servizio dovuto al protrarsi di una situazione di morosità e, comunque, non oltre 45 giorni dopo la chiusura del contatore, per ottenere la riattivazione, l'utente dovrà saldare tutte le fatture scadute oltre le penali e le prestazioni previste dal tariffario.

Diversamente, se la sospensione del servizio per morosità persiste da oltre 45 giorni, il contratto sarà considerato risolto e sarà avviata la procedura di recupero crediti, ponendo a carico dell'utente tutte le spese che l'A.C. si troverà a sostenere. In quest'ultimo caso, qualora l'utente provveda al pagamento totale delle somme dovute, comprese le spese per il recupero crediti, il servizio potrà essere riattivato solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di fornitura e previo pagamento del corrispettivo previsto.

Art. 45 Danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua per morosità dell'utente

L'utente moroso non può pretendere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua, né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 46 Casi di sospensione della fornitura e disciplina della risoluzione del contratto

Come disciplinato nei precedenti articoli, l'A.C. si riserva il diritto di sospendere la fornitura del servizio per cause esterne, per ragioni di servizio o per sopperire a fabbisogni d'emergenza, senza che l'utente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta.

La fornitura può inoltre essere sospesa per le seguenti cause:

- a) mancata o inesatta comunicazione dei dati d'utenza in caso di volture o subentri (Artt. 17 e 18 del presente Regolamento);
- b) utilizzo della risorsa idrica per un immobile o per un uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto (Art. 24 del presente Regolamento);
- c) prelievi abusivi (Art. 24 del presente Regolamento);
- d) rivendita dell'acqua a terzi (Art. 10 del presente Regolamento);
- e) irregolarità nell'installazione o mancanza di tenuta degli impianti in proprietà privata (Artt. 37 e 38 del presente Regolamento);

- f) opposizione dell'utente al controllo e alla lettura del contatore da parte dell'A.C. (Artt. 39 e 40 del presente Regolamento);
- g) opposizione dell'utente al controllo dell'impianto interno da parte dell'A.C. (Art. 39 del presente Regolamento);
- h) in caso di pericolo per persone o cose;
- i) manomissione del contatore e delle opere di proprietà comunale, compresa la manomissione dei sigilli del contatore stesso (Artt. 25 e 26 del presente Regolamento);
- j) morosità persistente oltre la data indicata nella regolare messa in mora (Art. 44 del presente Regolamento).

La sospensione sarà disposta dopo 30 giorni dal preavviso di sospensione contenente l'invito a regolarizzare la situazione, nel caso in cui l'utente non abbia provveduto.

Il preavviso non è dovuto nei casi di cui alle lettere c), d) e h).

Trascorsi 30 giorni dalla sospensione del servizio per i casi come sopra dettagliati, senza che l'utente abbia provveduto a regolarizzare la propria situazione, facendo venire meno la causa della sospensione, il contratto si intende risolto per inadempimento e l'A.C. potrà rimuovere il contatore.

Art. 47 Dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti

Deroghe alle norme ed alle modalità di pagamento potranno essere concesse dall'A.C. in caso di particolari condizioni economiche e/o sociali dell'utente o relativamente a recuperi tariffari e/o consumi fatturati particolarmente consistenti.

Art. 48 Comunicazioni e reclami

Per qualsiasi comunicazione, domanda o reclamo, l'utente deve rivolgersi alle strutture competenti dell'A.C..

Ogni domanda, reclamo o comunicazione fatte al di fuori di dette strutture e in particolare agli incaricati della lettura e del controllo dei contatori, non potrà essere ritenuta valida.

Art. 49 Addebiti in caso di ritardato pagamento

Il mancato pagamento delle somme dovute all'A.C. a seguito dell'emissione di fatture ai sensi dei precedenti Artt. 40, 41 e 44 entro il termine di scadenza indicato nelle stesse fatture comporterà i seguenti addebiti a carico degli utenti:

- nei primi 10 giorni di ritardo dalla data di scadenza della fattura sarà applicato un interesse pari al tasso legale commisurato in funzione dell'importo dovuto e dei giorni effettivi di ritardo;
- dall'11° giorno, agli interessi sopra descritti sarà applicata una maggiorazione del 3,5%, anch'essa rapportata ai giorni effettivi di ritardo.

Tali somme saranno addebitate all'utente nella prima fattura emessa successivamente alla contabilizzazione del pagamento.

Art. 50 Addebiti vari

Gli utenti saranno tenuti, secondo i casi, al pagamento dei seguenti addebiti:

- a) corrispettivo per le volture d'utenza (Art. 17 del presente Regolamento);
- b) corrispettivo per subentro (Art. 18 del presente Regolamento);
- c) corrispettivo per la riapertura del contatore (Art. 21 del presente Regolamento);
- d) addebiti per interessi di ritardato pagamento (Art. 49 del presente Regolamento);

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 51 Prelievo e fornitura d'acqua con mezzi diversi dalla normale rete di distribuzione

Il prelievo e la fornitura d'acqua potabile può essere effettuata attraverso autocisterne private o di proprietà dell'A.C., fornite di regolare autorizzazione sanitaria.

Tale servizio sostitutivo è fornito dall'A.C. con mezzi propri gratuitamente nei casi di:

1. accertato inquinamento della rete idrica comunale;
2. momentanea carenza idrica;
3. edifici comunali, enti pubblici e organi di polizia.

Il servizio è concesso a pagamento con mezzi terzi nei casi di:

- attività produttive ricadenti nel territorio comunale non provvisto di rete idrica;
- Amministrazioni pubbliche limitrofi;

Art. 52 Applicabilità del diritto comune

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, ed in quanto non in contrasto con esso, sono applicabili le norme del diritto comune, le disposizioni e gli usi vigenti.

TARIFFE VIGENTI

1^ Categoria (forniture per abitazioni private, usi domestici)

Tariffa per consumi da 0 a 114 mc €0,61mc

Tariffa per consumi oltre 114 mc €0,90mc

Diritto fisso € 4,65

2^ Categoria (Esercizio pubblico, Industria)

Tariffa per consumi da 0 a 114 mc €0,76mc

Tariffa per consumi oltre 114 mc €1,53mc

Concessioni temporanee € 1,76mc

Importo depurazione € 0,25mc

Importo fognature € 0,08mc